



TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale -M1

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Gaia Muscato	Presidente
dott.ssa Ilenia Miccichè	Giudice rel. est.
dott.ssa Elena Stramaccioni	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 2084/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso *ex artt. 35 d. lgs. 25/2008 e 19 del d.lgs. 150/11*, avverso decreto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, promosso da:

[REDACTED], nato in Pakistan il [REDACTED], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Giulia Pacchiarotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Pico della Mirandola n. 44;

Ricorrente

Contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;

Resistente

e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

1. Fatti riferiti dal ricorrente e svolgimento del processo.

Con tempestivo ricorso, [REDACTED], cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento emesso il 14.2.24, notificato il 29.4.24, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione e ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.

Il Ministero dell'Interno si è costituito e ha depositato la documentazione richiesta con decreto del 12.6.24.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto integrale del ricorso, non ravvisando la ricorrenza di elementi idonei a concedere alcuna delle forme di protezione richieste.

Il ricorrente in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato: - *di essere cittadino pakistano, nato a [REDACTED] dove ha sempre vissuto; di appartenere alla casta Syed e di essere di religione musulmano sciita; di aver finito le scuole superiori, di aver conseguito la laurea e di aver lavorato prima come tecnico informatico in un'azienda e poi in proprio; di essere sposato, di avere tre figlie femmine e un figlio maschio; che il proprio credo è minoritario e spesso in Pakistan gli sciiti hanno problemi con i sunniti; di aver fatto parte di un'associazione di stampo sciita che si occupa dell'organizzazione di manifestazioni religiose e garantisce la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono le processioni; che il 6 gennaio 2022 mentre si trovava ad un punto di controllo era arrivata un'auto blu che, pur fermata dai ragazzi addetti alla sicurezza, aveva con insistenza oltrepassato il check point ed era entrata nella strada riservata alla processione con la scusa di avere a bordo una persona malata; che poco più avanti l'auto era stata fermata dalle forze speciali della Polizia che stavano perlustrando la zona e che avevano scoperto che l'auto era piena di esplosivi e portato via le persone che vi si trovavano a bordo; di avere subito minacce poco tempo dopo in quanto ritenuto il responsabile dell'arresto di quelle persone per aver segnalato l'autovettura alle forze dell'ordine; di essere andato più volte a sporgere denuncia alla Polizia ma di essere sempre stato ignorato; che il 27 gennaio mentre stava lavorando in negozio con il suo assistente erano arrivate due persone a bordo di una moto che avevano iniziato a sparare ed avevano ferito ad un braccio il ragazzo mentre il ricorrente era rimasto incolume accucciandosi a terra; di essere andato di nuovo alla Polizia per sporgere denuncia, formalizzata il 1° febbraio grazie all'aiuto di una persona di sua conoscenza che aveva contatti con un ufficiale; di aver deciso di lasciare il Paese per il clima di insicurezza che stava vivendo con tutta la sua famiglia e di essere partito via terra il 17 febbraio 2022 andando in Belucistan e da lì via mare verso l'Iran, dove era iniziata la parte più difficile del viaggio, compiuto con l'aiuto di trafficanti che lo hanno portato in macchina trattandolo peggio di un animale prima in Turchia, poi in Grecia, Macedonia, Bosnia, Serbia e così via, fino ad arrivare in Italia il 5 aprile 2022; di avere fatto spostare, dopo l'espatrio, la sua famiglia a casa dei suoceri per sottrarla alle continue minacce che anche suo fratello stava ricevendo; che le persone che sono state arrestate appartengono a gruppi terroristici di matrice sunnita e di avere il timore, nel caso di rientro, che possano ancora prenderlo di mira e ucciderlo assieme al resto della sua famiglia.*

La Commissione ha negato la protezione internazionale perché – pur ritenendo credibili gli elementi relativi alla nazionalità, alla provenienza e all'appartenenza etnica –ha reputato non credibile la narrazione, in quanto generica e scarsamente circostanziata e in alcuni punti priva di coerenza esterna.

Nel ricorso si contesta la legittimità dell'impugnata decisione, evidenziando che il racconto è coerente e plausibile e che sussistono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento delle protezioni richieste, anche in ragione della sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine; si deduce ulteriormente, nelle note di trattazione depositate nel corso del giudizio, che il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi sotto il profilo economico-lavorativo nel tessuto sociale ospitante.

In esito all'udienza del 10.6.25, sostituita con il deposito di note scritte *ex art. 127 ter c.p.c.*, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.

2. Quadro normativo di riferimento: *status di rifugiato e protezione sussidiaria*.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE .

Venendo alle forme di tutela invocate in ricorso, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. e) d.lgs. 251/2007, la qualifica di **rifugiato** compete al “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*”.

L'art. 6 della direttiva “qualifiche”, recepito letteralmente dall'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007, da una definizione uniforme di responsabile della persecuzione e di danno grave, prevedendo che esso possa essere: a) lo Stato; b) partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Perciò ai fini dell'accertamento della sussistenza dello *status di rifugiato* sono rilevanti i comportamenti che provengono direttamente dallo Stato di origine del richiedente, o siano comunque ad esso imputabili perché commessi da soggetti investiti dell'esercizio di prerogative proprie di un'autorità pubblica.

Il riconoscimento dello *status* presuppone la riferibilità al ricorrente di una *vis persecutoria*, peraltro in correlazione causale necessaria con i motivi tassativamente indicati dal legislatore ed oggetto di ulteriore specificazione all'art. 8 dello stesso decreto.

In particolare, gli atti persecutori devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali e possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzione penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) sanzioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Diversamente, invece, il cittadino straniero è ammesso a beneficiare dello *status* di **protezione sussidiaria** qualora “*sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (...) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*” (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007); per “danno grave”, ai sensi dell'art. 14 co. 1 d. lgs. 251/07, deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs. 251/2007).

I termini “condanna a morte”, “esecuzione” e “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare (cfr. CGUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §32).

Invece, l'elemento caratterizzante la fattispecie di cui alla lett. c) risiede nella circostanza per cui la minaccia grave incombente sul richiedente, eziologicamente riconducibile alla violenza indiscriminata perpetrata in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità

interna o internazionale, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla generalità del gruppo sociale interessato dal conflitto e non si esaurisca nella sfera personale di quel determinato soggetto.

Inoltre, le motivazioni personali eventualmente prospettate dovranno necessariamente evidenziare un ragionevole collegamento con le condizioni ambientali di carattere oggettivo che si invocano a sostegno della richiesta e dal cui accertamento non è dato prescindere.

3. Valutazione delle prove.

Quanto alla ripartizione degli oneri probatori deve darsi atto che nei procedimenti volti ad accertare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il Giudice dispone di importanti poteri officiosi da utilizzare per acquisire tutte le notizie e informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica e giuridico-ordinamentale del Paese di provenienza del migrante.

Ciò non toglie, però, che il ricorrente è comunque da intendersi tenuto a presentare unitamente alla domanda di protezione internazionale, “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”, dovendo l'esame della richiesta essere svolto in cooperazione con il richiedente.

In particolare, l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 prevede che “qualora taluni aspetti o elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove”, essi possano nondimeno essere considerati veritieri ove l'Autorità investita della domanda di protezione internazionale ritenga che: a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso; d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, salvo che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui *“la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti constitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI Sent. n. 27336/2018; Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

Dunque, i fatti constitutivi del diritto alla protezione devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dall'art. 3 d.lgs. 251/07 consistente

nell'allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante "supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente" (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

L'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso - in altri termini - con un inesistente onere di allegazione attenuato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale trova un'attenuazione per effetto delle speciali regole di cui all'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e all'art. 8 D.Lgs. 25/2008, "*non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore*" (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord n. 19197/2019; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 27336/2018).

4. Merito del ricorso.

Il ricorrente ha fondato la domanda di protezione sulla necessità di lasciare il Pakistan per sottrarsi alle minacce di alcuni esponenti di un gruppo terroristico di matrice sunnita che lo accusavano di essere il responsabile del loro arresto, avvenuto ad un posto di blocco della Polizia durante una processione religiosa sciita, di cui egli curava l'organizzazione assieme ai membri dell'associazione a cui era iscritto; ha aggiunto di avere il timore, nel caso di rimpatrio, che la sua vita possa essere in pericolo così come quella dei suoi familiari in quanto i sunniti rappresentano la maggioranza religiosa in Pakistan e spesso prendono di mira gli sciiti seminando terrore.

Nessuna prova costituita (documenti) o costituenda (prove testimoniali) è stata prodotta e/o articolata dal richiedente per consentire al Tribunale di potere riscontrare la credibilità del suo racconto, sì da non potersi dire compiuto da parte del ricorrente ogni ragionevole sforzo al fine di circostanziare la domanda.

Il racconto, nei termini di cui al verbale di audizione svolta dinanzi alla Commissione, appare esaustivo, e nulla, nelle difese svolte in ricorso, consente di ipotizzare che procedere all'audizione anche nella presente sede avrebbe consentito di acquisire elementi ulteriori utili alla decisione.

Va per altro chiarito che non sussiste obbligo, da parte del Tribunale, di disporre un'audizione del richiedente. E infatti, come ribadito dalla Cassazione, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione innanzi al Tribunale, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del

contraddittorio, l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi in difetto la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso; ma ciò senza che sorga tuttavia l'automatica necessità di dare corso all'audizione. Tale obbligo, infatti, conformemente alla direttiva 2013/32/UE, grava esclusivamente sull'autorità amministrativa incaricata di procedere all'esame del richiedente.

Ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svolto dinanzi alla Commissione (cfr. Cass. ord. n. 2817/19).

Seppur siano noti, e riscontrati nelle fonti, i contrasti di matrice religiosa presenti da molti anni anche all'interno della comunità locale da cui proviene il ricorrente¹ (in Pakistan sono secolari i contrasti religiosi tra sciiti e sunniti) e se pur possa reputarsi credibile l'appartenenza della famiglia del [REDACTED] alla minoranza sciita (egli ha descritto con dovizia di particolari le differenze tra il culto sciita e quello sunnita – v. pag. 7 del verbale di audizione), la vicenda narrata presenta tuttavia profili di scarsa coerenza interna.

Nello specifico, appaiono poco chiare le ragioni per le quali proprio il ricorrente sia stato individuato dal gruppo di sunniti come responsabile del loro arresto (e poi da essi ricercato), ove si consideri, da un lato che egli non era l'unico addetto al controllo di sicurezza (“eravamo in 5 o in 6”, v. pag. 8 verbale di audizione) e, d'altro lato, che l'auto delle forze speciali che poi ha fermato l'autovettura procedendo all'arresto degli occupanti si trovava poco più avanti senza che vi sia stato alcun contatto che potesse favorire una soffiata tra il ricorrente e gli agenti.

Per altro il ricorrente descrive gli occupanti l'auto fermata, poi arrestati, in termini estremamente vaghi, non fornisce il numero né l'identità dei componenti il gruppo, sì da non esservi certezza sull'individuazione dei suoi agenti persecutori. Né è chiaro come poi i presunti agenti persecutori siano riusciti a risalire all'identità del ricorrente e a rintracciarlo sia telefonicamente che al suo indirizzo.

Alla luce di ciò, deve concludersi per la scarsa credibilità della vicenda, tanto più se si consideri che il ricorrente in occasione dei fatti si sarebbe trovato ad agire come semplice cittadino volontario, privo di qualunque ruolo di spicco nel contesto religioso di riferimento.

¹ PIME Asia News - *Karachi, sciiti nel mirino degli estremisti: oltre 50 morti e 150 feriti*, 4 marzo 2013, consultabile su: <https://www.asianews.it/notizie-it/Karachi,-sciiti-nel-mirino-degli-estremisti:-oltre-50-morti-e-150-feriti--27288.html> ;

Mondo Missione, *Pakistan, l'altro islam*, 21 aprile 2023, ove si legge: “...non a caso il Sindh è noto come Bab-ul-Islam, porta dell'islam”, consultabile su: <https://www.mondoemissione.it/aprile-2023/sufi-laltro-pakistan/> ;

Quanto fin qui esclude che possano dirsi integrati nella fattispecie i presupposti sottesi al riconoscimento dello *status* di rifugiato come definito dall'art. 1 Convenzione di Ginevra e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d. lgs. 251/2007.

La fattispecie non presenta nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per il difetto di allegazione circa il rischio di danni gravi nei termini di cui al d.lgs. 251/2007, lett. a) e b).

Quanto al pericolo di cui al punto c) dell'articolo 14, deve considerarsi che le fonti consultate (COI) riferiscono che tra il 1° gennaio 2025 e il 24 aprile 2025 ACLED ha registrato nel Sindh – zona di provenienza del ricorrente - 33 eventi legati alla sicurezza [classificati come violenza politica² (di cui 4 classificati come battaglia, 5 classificati come esplosioni/violenza remota, 14 come episodi di violenza contro civili, 10 episodi di violenza della folla) che hanno causato 27 vittime in totale (7 correlate a battaglie, 2 a esplosioni/violenza remota, 7 a eventi di violenza contro civili, 11 a violenza della folla)³.

Un report della Commissione per i Diritti Umani del Pakistan ha rilevato una crescente tendenza agli attacchi guidati dalla folla contro le abitazioni di famiglie appartenenti a minoranze religiose⁴. Mentre l'estremismo religioso è evidentemente in crescita nella provincia, il terrorismo islamista ha avuto un ruolo secondario nei primi giorni dell'anno in corso, così come nel periodo corrispondente dell'anno precedente. Secondo dati parziali raccolti dal South Asia Terrorism Portal (SATP), nei primi 80 giorni del 2025 sono state registrate solo 4 vittime, tra cui 3 membri delle Forze di Sicurezza (SF) e 1 civile, in tre incidenti legati al terrorismo. Questo dato è inferiore rispetto allo stesso periodo del 2024, quando si contarono 9 vittime, tra cui 7 civili, un membro delle Forze di Sicurezza e un terrorista, in sei episodi di terrorismo⁵.

Un rapporto dei media del 2 marzo 2025 ha rivelato che la Sindhudesh Revolutionary Army (SRA) si è unita al Baloch Raji Aajoi Sangar (BRAS), un'alleanza di gruppi insurrezionali “pro-indipendenza” del Belucistan, con l'obiettivo di intensificare le operazioni contro il Pakistan e la Cina. In una dichiarazione, il ‘portavoce’ di BRAS, Baloch Khan, ha riferito che si è tenuto

² Si veda in calce alla scheda la definizione della categoria “Political Violence” utilizzata da Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED);

³ ACLED, strumento Explorer, *Political Violence*, 1/01/2025 – 24/04/2025, Pakistan-Sindh, <https://acleddata.com/explorer/> accesso del 24 aprile 2025.

⁴ Human Right Commission Pakistan, *Freedom of Religion and Belief 2023/2024-Under Siege*, nd, <https://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2020/09/2025-Under-siege-EN.pdf>;

⁵ South Asian Terrorism Portal, *Pakistan: Criminal Surge In Sindh – Analysis*, 25 march 2025, <https://www.eurasiareview.com/25032025-pakistan-criminal-surge-in-sindh-analysis/> ;



un incontro di alto livello con delegati senior del Balochistan Liberation Army (BLA), del Balochistan Liberation Front (BLF), delle Baloch Republican Guards (BRG) e della SRA.⁶

L'effetto di questa alleanza si è manifestato il 4 marzo 2025, quando i militanti della SRA hanno teso un'imboscata ai veicoli del National Logistics Cell (NLC) lungo la strada Sujawal-Mirpur Bathoro, nel distretto di Sujawal (precedentemente parte del distretto di Thatta) nel Sindh, ferendo due autisti. In una dichiarazione diffusa ai media locali, il 'portavoce' della SRA, Sodho Sindhi, ha affermato che i conducenti sono stati gravemente feriti e i veicoli danneggiati. Ha inoltre accusato lo Stato pakistano di "*occupare il Sindh*" ed "*espropriare senza controllo le sue risorse*". Secondo lui, la terra e le risorse del Sindh appartengono alle future generazioni del popolo sindhi e ha promesso che "*la resistenza continuerà fino al raggiungimento della completa indipendenza nazionale del Sindh*".⁷

In precedenza, il 15 febbraio 2025, i militanti della SRA avevano attaccato autocisterne del NLC vicino all'area di Mirpur Mathelo, nel distretto di Ghotki. Sodho Sindhi ha dichiarato che l'attacco era una rappresaglia contro quello che ha descritto come lo sfruttamento delle risorse del Sindh da parte dello Stato pakistano. Ha denunciato che lo Stato "*devia l'acqua del fiume Indo attraverso sei canali, devastando economicamente e opprimendo sistematicamente la nazione sindhi*". Inoltre, ha affermato che, nell'ambito dell'iniziativa "Green Pakistan", l'esercito pakistano sta occupando centinaia di migliaia di acri di terra nel Sindh.⁸ Il 15 febbraio 2025, la Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz Sharif, e il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito (COAS), Generale Asim Munir, hanno inaugurato un'ambiziosa iniziativa agricola per irrigare le terre aride del Cholistan, nel Punjab. Questa decisione ha scatenato proteste in tutta la provincia del Sindh, guidate da leader e militanti di vari partiti e gruppi nazionalisti, provocando una dura repressione da parte delle Forze statali.⁹

Pertanto, in relazione all'ipotesi contemplata dalla lett. c) del citato art. 14 D. Lgs. 251/2007, si ritiene nel caso di specie che, sulla base di quanto emerge dalle fonti, la zona di origine del richiedente – città di Karachi, nel Sindh, ai confini con il Balochistan - sia caratterizzata da una situazione di "violenza indiscriminata" generata da "conflitto armato" nel significato più sopra precisato, tale da mettere in pericolo la vita e l'incolumità fisica di qualunque civile per la sola presenza fisica sul territorio nazionale. Ne deriva che il ricorrente sarebbe esposto a un pericolo

⁶ South Asian Terrorism Portal, *Pakistan: Criminal Surge In Sindh – Analysis*, 25 march 2025, <https://www.eurasiareview.com/25032025-pakistan-criminal-surge-in-sindh-analysis/>;

⁷ South Asian Terrorism Portal, *Pakistan: Criminal Surge In Sindh – Analysis*, 25 march 2025, <https://www.eurasiareview.com/25032025-pakistan-criminal-surge-in-sindh-analysis/>;

⁸ South Asian Terrorism Portal, *Pakistan: Criminal Surge In Sindh – Analysis*, 25 march 2025, <https://www.eurasiareview.com/25032025-pakistan-criminal-surge-in-sindh-analysis/>;

⁹ South Asian Terrorism Portal, *Pakistan: Criminal Surge In Sindh – Analysis*, 25 march 2025, <https://www.eurasiareview.com/25032025-pakistan-criminal-surge-in-sindh-analysis/>.

di danno grave in caso di ritorno nella zona di provenienza, con il fondato rischio di subire minacce gravi alla vita ed alla salute, con la conseguenza che deve concludersi per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In ragione della natura della controversia e delle modalità di partecipazione al giudizio della parte resistente, le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.

P.T.M.

Visti gli art. 35 del d. lgs. 25/2008 e 3 d. l. 13/2017:

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, riconosce a [REDACTED], nato in Pakistan il [REDACTED], lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007.
- 2) Spese irripetibili.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.

Il Giudice relatore

Ilenia Miccichè

Il Presidente

Gaia Muscato

